DECRETO SOSTEGNI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

In data 22 marzo 2021 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il cosiddetto "Decreto Sostegni": Decreto-legge n. 41 del 2021 (di seguito "Decreto").

Il provvedimento, all'articolo 1, prevede un **contributo a fondo perduto** al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19». Il Decreto è entrato in vigore in data 23 marzo 2021.

Soggetti.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e **spetta esclusivamente a coloro che producono** <u>reddito agrario</u>, nonché alle <u>imprese</u> o ai <u>professionisti/artisti rispettivamente con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</u>

Il contributo a fondo perduto <u>non spetta</u>, in ogni caso, (i) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto, (ii) ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del Decreto, (iii) agli Enti Pubblici (iv) nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR (es. holding).

Condizioni e calcolo del contributo.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

N.B. Ai <u>soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019</u> il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

<u>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato</u> in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- a) **sessanta per cento** per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) **quaranta per cento** per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **trenta per cento** per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) **venti per cento** per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

N.B. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Limite massimo e minimo.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo **non può essere superiore a centocinquantamila euro** ed è riconosciuto, comunque, per un importo **non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Adempimenti.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una **istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del beneficio in commento. Le istanze si potranno inviare dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021¹.

N.B. Non si tratta di un "click day".

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti "Decreti Ristori" con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Varie.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto, infine,

- abroga le norme del decreto Ristori che prevedevano contributi nel 2021 per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e per gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande
- restringe la portata del contributo per gli esercenti nei comuni dove sono situati santuari² ai soli comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Treviso, 24 marzo 2021

¹ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-23-marzo-2021-cfp-decreto-sostegni

² https://www.epicanews.it/2021/01/03/estensione-del-contributo-a-fondo-perduto-per-gli-esercenti-dei-centri-storici-anche-dei-comuni-ove-sono-situati-santuari-religiosi/